



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I “CRITERI, LE MODALITÀ E LA DURATA MASSIMA DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI” - (ASSEMBLEE SINDACALI) AI SENSI DELL’ART. 31 DEL CCNL 2019-21 DEL COMPARTO ISTRUZIONE – VIGENZA AA.SS. 2025/26 - 2026/27 – 2027-28

L’anno 2026, il giorno 27 del mese di gennaio in Bologna presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna, vista la nota prot.n. 231/2026 con la quale l’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIM ha attestato l’esito positivo (con Visto n. 9/2026) del controllo preventivo (previsto dall’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art.5 - comma 2, lettera “e” del D.Lgs. n.123/2011) sull’ipotesi di Contratto collettivo decentrato regionale concernente I “CRITERI, LE MODALITÀ E LA DURATA MASSIMA DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI” - (ASSEMBLEE SINDACALI) AI SENSI DELL’ART. 31 DEL CCNL 2019-21 DEL COMPARTO ISTRUZIONE – VIGENZA AA.SS. 2025/26 - 2026/27 – 2027-28, sottoscritta il 9 dicembre 2025 e corredata dalla prevista Relazione tecnico finanziaria e dalla Relazione illustrativa,

in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

tra

la Delegazione di parte datoriale costituita con D.D.G. n. 369 del 27-06-2024

e

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto alla sottoscrizione ed elencati in calce,

viene stipulato

in via definitiva il contratto collettivo integrativo regionale (di seguito chiamato CCDR) ai sensi degli artt.30 e 31 del CCNL 2019/2021.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare*

Premesso che

- il CCNL 2019/2021 all'articolo 30 - comma 4, punto b3) - prevede che siano materia di contrattazione integrativa a livello regionale *"i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali"* ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali) del medesimo CCNL;
- il citato art. 31 del CCNL 2019/2021, al comma 6, in particolare precisa che la durata massima delle assemblee territoriali, *"è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1"*;
- l'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023, nel regolamentare l'istituto dell'assemblea sindacale nel settore pubblico, introduce il comma 1 bis il quale prevede che *"Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, è possibile che l'assemblea si svolga in modalità videoconferenza"*;
- il CCNL 2019/2021 all'art.8, comma 3, prevede la durata triennale della Contrattazione collettiva integrativa;
- è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative nonché i soggetti titolari della contrattazione integrativa.

Le parti convengono

Art. 1 (Definizioni e applicazione)

1. Per assemblee territoriali sono da intendersi le assemblee indette dalle articolazioni territoriali delle OOSS e che riguardano due o più istituzioni scolastiche nell'ambito del comune, ovvero della provincia o della regione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare*

2. Le Assemblee territoriali possono essere indette, congiuntamente o disgiuntamente, dalle articolazioni territoriali di riferimento di una o più OOSS rappresentative nel comparto, secondo le modalità di cui all'art. 31 del CCNL 2019/2021.

3. Le assemblee territoriali che si svolgono a livello di due o più istituzioni scolastiche nell'ambito del comune, della provincia o della Regione possono avere la durata massima di due ore.

La suddetta durata massima sarà aumentata del tempo necessario fino ad un massimo di 1 (una) ora – aumentata a due ore in caso di assemblee regionali - per raggiungere la sede di svolgimento dell'assemblea o la sede di servizio al termine della stessa, fermo restando il limite *pro capite* di cui all'art.31, comma 1, del CCNL 2019/21.

4. Al fine del computo del monte ore spettante ai dipendenti, le ore lavorative in cui si è svolta l'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali rappresentative- coincidenti (anche parzialmente) con l'orario di servizio devono essere comunicate dal dipendente interessato all'istituzione scolastica nella quale presta servizio, comprensive degli eventuali tempi di percorrenza - di cui al precedente comma 3 –puntualmente quantificati.

5. Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le istituzioni educative e scolastiche dell'Emilia - Romagna.

Le disposizioni del presente contratto integrativo regionale si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto.

6. Resta ferma la facoltà per le Organizzazioni sindacali, anche non rappresentative, di indire assemblee territoriali al di fuori dell'orario di servizio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare

7. Qualora l'adesione del personale all'assemblea sia totale, resta salvo quanto stabilito dall'art.30 - comma 4 lettera c 10) - del CCNL 2019/2021 che demanda alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica la determinazione del personale tenuto ad assicurare i servizi necessari ed essenziali e le altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
8. Con riguardo alla diffusione ed alla pubblicità delle convocazioni delle assemblee indette, i Dirigenti scolastici si atterrano alle modalità di cui all'art. 31, comma 7 e seguenti, del CCNL 2019/2021.

Art. 2 (Modalità di svolgimento delle assemblee territoriali)

1. Come previsto dall'art. 1, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023 (modificativo del CCNQ 4 dicembre 2017), le assemblee territoriali possono essere svolte in:
 - presenza,
 - videoconferenza,
 - modalità mista.
2. Il personale eventualmente partecipante all'indetta assemblea sindacale in *modalità on line*, analogamente al personale che partecipa in presenza, dovrà dichiarare e comunicare all'istituzione scolastica di servizio l'orario di effettiva partecipazione alla suddetta assemblea ed eventuali tempi di spostamento nei limiti temporali previsti all'art. 1, comma 3.
3. Per quanto non previsto nel presente contratto, alle assemblee territoriali si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 31 del CCNL 2019/2021.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

ART. 3 (Vigenza)

1. Il presente CCDR ha validità triennale e trova applicazione per gli anni scolastici 2025/26 - 2026/27 e 2027/28. Il CCDR rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto regionale sulla stessa materia.
2. Il presente CCDR potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.
3. E' fatta salva la necessità di adeguamento della presente contrattazione ad eventuali disposizioni normative o regolamentari sopraggiunte.

ART. 4 (Interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDR, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano - entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari - per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo regionale.

Delegazione di parte pubblica:

f.to Dott. Bruno E. Di Palma

Direttore Generale USR – E.R.

f.to Dott. Mario Maria Nanni

Dirigente Ufficio I - USR-E.R.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare*

f.to Dott.ssa Veronica Tomaselli

Dirigente Ufficio II - USR-E.R.

f.to Dott. Giovanni Desco

Dirigente Ufficio IV - USR-E.R.

f.to Dott. Giuseppe Antonio Panzardi

Dirigente Uff. V - Ambito territoriale per la prov. di
Bologna

Delegazione di parte sindacale:

f.to FLC – CGIL

Pier Francesco Minnucci

f.to CISL SCUOLA

Luca Battistelli

f.to UIL SCUOLA

Serafino Veltri

f.to SNALS-CONFSAL

Gianni Fontana

f.to FGU GILDA UNAMS

Valentina Cervi

f.to ANIEF

Antonello Medoro